

**VADEMECUM INFORMATIVO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO,
E DI FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO**

INDICE

PARTE I - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

- 1. Premessa**
 - 1.1. Normativa e principi generali
 - 1.2. Principio di rotazione
 - 1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità
- 2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto**
 - 2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP
 - 2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)
 - 2.3. Verifiche preliminari
 - 2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)
 - 2.3.2. CAM
 - 2.3.3. Indagini di mercato
 - 2.3.4. Richiesta di preventivi
 - 2.4. Prenotazione di spesa
- 3. Affidamento**
 - 3.1. Estrazione del CIG
 - 3.2. Decisione di affidamento
 - 3.3. Verifica requisiti di partecipazione
 - 3.4. Stipula del contratto
- 4. Esecuzione**
 - 4.1. Gestione della contabilità per servizi e forniture
- 5. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi**
- 6. Definizioni**
- 7. Riferimenti normativi**

PARTE II - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

- 1. Moduli e formulari - Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)**
- 2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)**

PARTE PRIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

1.1. Normativa e principi generali

La disciplina **provinciale** relativa all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi è disciplinata ai sensi dell'art. 26 comma 1 LP 16/2015.

Giova a tal punto sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto deve scontare l'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi della Linea Guida provinciale n. 10.

Trovano, applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

1.2. Principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023)

Premesso il divieto di artificioso frazionamento degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 14 comma 6 d.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto in ossequio ai richiamati principi è tenuto al rispetto del principio di rotazione come richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Modalità applicativa del principio di rotazione:

Il principio di rotazione si applica come indicato al comma 2 dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, il quale recita: *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*.

L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.)

In generale la rotazione non trova applicazione:

- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (art. 49, comma 5 d.lgs. 36/2023)
- in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (art. 49, comma 6 d.lgs. 36/2023)
- in **casi eccezionali** debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. A titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:
 - della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
 - dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 95 comma 1 lett. d) d.lgs. 36/2023

1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità

Gli affidamenti diretti devono essere espletati tramite il Portale Bandi Alto Adige (c.d. "procedure online").

Nel contesto in cui l'articolo 38, comma 2 della LP 16/2015 non è stato abrogato, è comunque rilevante notare che la sua disposizione relativa alle procedure offline ha ceduto il passo alla digitalizzazione, come richiesto dal decreto legislativo 36/2023, pertanto l'affidamento dovrà essere svolto sulla piattaforma digitale dedicata.

Per ogni affidamento effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità.

In attesa che si possa assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici attraverso la BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023, e con il conseguente inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, si propongono le seguenti istruzioni operative:

Per ogni indagine di mercato ed affidamento diretto effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità (Informazioni utili sono contenute nelle Circolari ACP n. 5 e 8/2023, Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che aggiorna e integra la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici, Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA").

- In caso di indagine di mercato che non confluisce in un successivo affidamento diretto va pubblicato l'avviso di indagine di mercato non andata a buon fine sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".
- In caso di indagine di mercato che confluisce in un successivo affidamento diretto, il contenuto dell'esito della stessa indagine di mercato potrà essere inserito nella decisione di affidamento (cd determina di affidamento semplificata), adempiendo, con la pubblicazione di quest'ultima determina, agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Se non si utilizza questa modalità consigliata, dovrà essere pubblicato l'esito di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".
- In caso di affidamento diretto va pubblicata la decisione di affidamento.

La pubblicazione della decisione di affidamento (c.d. determina di affidamento semplificata), eventualmente comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta, può essere adempiuta secondo una delle seguenti modalità:

1. Viene pubblicata direttamente sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" insieme al link al portale <https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public> ed al link alla BDNCP https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/?native_filters_key=XpqbngjkXJ7wgd-f6laMJ0oQly2wvSJxTlrEeXx0OLIGH3j8RJLOZ3HjDRonPAB9

2. Viene pubblicata sul portale nella sezione "esito" dell'affidamento diretto dopo lo step "Acquisisci CIG" inserendo nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" il link al portale <https://www.bandialtoadige.it/awards/list-public>

Sono a disposizione i modelli sul sito ACP sotto il link <https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp>

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto

2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP

La figura del responsabile unico del progetto procedimento ("RUP") trova il suo riscontro normativo rispettivamente:

- all'art. 6 l.p. 16/2015;
- all'art. 6 l.p. 17/1993;

- nella Linea Guida Provinciale n. 1;
- nell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 nella parte non già disciplinata della normativa locale.

L'art. 6, comma 1 e 2 LP 16/2015 così come novellato a giugno 2023 recita: *“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.*

Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.”

Ferma restando quindi l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, **il Direttore/Responsabile struttura o unità organizzativa** competente in materia **assume automaticamente** (salvo la designazione di altro funzionario) **le funzioni** di responsabile unico del progetto (art. 6 comma 6 l.p. 17/1993).

Sulla base delle vigenti disposizioni il RUP va **individuato** già in sede di adempimento degli obblighi di programmazione triennale dei lavori pubblici e di forniture e servizi e risulta **nominato** nella prima annualità di dette programmazioni (va inserito il nominativo). Nelle procedure per le quali non è necessario l'inserimento in programmazione la nomina del RUP va al più tardi effettuata contestualmente alla decisione di affidare lavori o di acquisire beni o servizi.

Il RUP deve preferibilmente essere individuato tra i **dipendenti in organico** e in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione ovvero qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al **supporto tecnico** (art. 6 comma 3 della l.p. n. 16/2015). Nei casi in cui la SA non disponga internamente di un RUP con idonea qualificazione dovrà ricorrere alle forme di collaborazioni interistituzionali e individuare quale RUP un soggetto che sia stato ufficialmente nominato e con il quale la Stazione Appaltante abbia un rapporto giuridico stabile.

Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Rimane salva la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio **regolamento interno** i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o di importo. Si ricorda che anche in caso di nomina ai sensi del regolamento interno, il nominativo del RUP dovrà essere caricato in sede di programmazione, ove richiesto.

All'atto dell'accettazione e sottoscrizione digitale della nomina a RUP, lo stesso deve sottoscrivere digitalmente la **dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione** (vedi Modello pubblicato sulla home page “Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative” Nomina RUP e relazione unica [Nomina RUP e relazione unica | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)), da adattare al caso di specie.

Nel caso in cui una Stazione Appaltante abbia un regolamento che preveda l'**individuazione e la nomina del RUP per più affidamenti**, la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione andrà sottoscritta, protocollata ed archiviata in occasione della nomina cumulativa.

Nel caso in cui la **funzione di RUP venga svolta dal dirigente**, senza quindi che si avvalga della facoltà di nominare RUP altro collaboratore, lo stesso potrà svolgere le funzioni connesse agli affidamenti in qualità di RUP sottoscrivendone anch'esso apposita dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione.

Qualora le funzioni di RUP vengano svolte dal dirigente, la dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione potrà essere fatta **annualmente**.

Se dovessero emergere **cause di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse sopravvenute** rispetto alla dichiarazione originariamente redatta, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e notiziato il diretto superiore, rendendone note le relative cause.

In fase preparatoria il RUP dovrà, tra l'altro, verificare preliminarmente:

- se esistono **convenzioni-quadro ACP ovvero in loro assenza convenzioni-quadro Consip** applicabili, ovvero – in loro assenza - **prezzi di riferimento** pubblicati da ACP. In tali casi dovrà rispettare, come limiti massimi di prezzo, i parametri prezzo-qualità (c.d. “benchmarking”) stabiliti nelle convenzioni stipulate da ACP ovvero in loro assenza di quelli delle convenzioni-quadro Consip, ovvero, in assenza di convenzioni attive o in caso di loro inadeguatezza, i prezzi di riferimento pubblicati da ACP ovvero in loro assenza di quelli pubblicati dall'ANAC (v. sez. 2.3.1.);
- se siano in vigore dei **CAM** di riferimento, avendo cura di inserire, rispettivamente nella relazione progettuale (v. sez. 2.2.) e nel contratto o nella lettera di incarico, le indicazioni specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. Sul punto si specifica che devono essere applicate le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali, fatti salvi i casi di deroga ex art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 da motivare nella relazione progettuale (v. sez. 2.3.2.).

2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)

Una volta nominato, il RUP nei limiti delle proprie competenze e fatta salva la facoltà di avvalersi in casi particolari di un progettista, predispone per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro ed inferiore a 140.000 euro la documentazione tecnica semplificata (c.d. “**relazione progettuale**”), consistente in un breve documento nel quale definirà a titolo indicativo: l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, nonché le clausole contrattuali dirette a definire l'oggetto della prestazione, quali il prezzo massimo stimato, il termine di esecuzione (es: tempo utile di consegna), tempi e modalità dei pagamenti.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è facoltà del RUP predisporre la documentazione sopra indicata.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire con proprio **regolamento interno gli elementi da inserire nella suddetta documentazione tecnica semplificata (c.d. relazione progettuale)**.

A tal fine il RUP dovrà rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia di “spending review” ed in tema di CAM, procedendo alle relative verifiche preliminari (v. sez. 2.3.).

Con riguardo agli affidamenti diretti il MIMS con parere n. 2083 del 27/06/2023 ha escluso l'**obbligo** di applicazione delle clausole sociali. Se la stazione appaltante dovesse decidere di inserirle comunque si rinvia ad alcuni esempi rinvenibili nella sezione CSA del sito ACP:

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione_contrattuale.asp

2.3. Verifiche preliminari

Il RUP deve motivare nella decisione di affidamento (v. sez. 3.2.) le scelte adottate ai fini del successivo affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione del soggetto affidatario.

2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)

La disciplina in materia di “spending review” è contenuta a livello **provinciale** nell'art. 21-ter l.p. 1/2002 e nella **circolare** in materia “*Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01*”, fatti salva la disciplina nazionale in materia per quanto applicabile.

Restano salvi gli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review **statale** ove l'amministrazione aggiudicatrice non rientri nell'elenco di quelle di cui all'art. 2 comma 2 l.p. 16/2015.

Gli adempimenti in materia presuppongono l'obbligo preliminare in capo al RUP, di:

- verificare se esistano delle **convenzioni-quadro** stipulate da ACP, quale soggetto aggregatore provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare ed i **parametri qualità-prezzo** e relative soglie di applicazione ivi stabiliti e in loro assenza **verificare la presenza di convenzioni-quadro Consip**.
- verificare, in caso di assenza di convenzioni – quadro, se esistano **prezzi di riferimento** pubblicati dall'ACP sul proprio sito web ovvero in assenza di questi di quelli pubblicati dall'ANAC relativamente alla categoria merceologica dei beni e/o servizi da acquistare;
- verificare se sul **mercato elettronico provinciale (MEPAB)** esistano **bandi di abilitazione attivi** relativamente ai beni e/o servizi da acquistare.

A seconda dell'esito delle verifiche compiute, la stazione appaltante dovrà procedere all'acquisto di beni e/o servizi secondo le seguenti modalità (v. scheda a pag. 15):

⇒ **se esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero in assenza se esiste una convenzione quadro di Consip

(e sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero “benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro se l'acquisto è di importo superiore alla soglia di Benchmarking fissata dalla Convenzione quadro stessa):

1. **aderire alle convenzioni-quadro** stipulate da ACP/Consip, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso l'effettuazione di un Ordine di Acquisto nel rispettivo Sistema di e-Procurement (si tratta di una facoltà non di un obbligo);
2. ovvero, procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB)**, dove è possibile effettuare un ordine diretto (ODA) oppure una richiesta di offerta (RDO), quest'ultima consentirà di effettuare una procedura negoziata all'interno del MEPAB;
3. ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale <http://www.bandialtoadige.it>);

⇒ **se non esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero di Consip o **non è adeguata** tecnicamente ai beni e/o servizi da affidare si procede con le alternative come sopra dal punto 2 in avanti.

Si consiglia di comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante “screenshot” datati).

Si ricorda che la violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, c.d. “benchmarking”) comporta in ogni caso la **nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).

2.3.2. CAM

L'art. 57, comma 2 d.lgs. 36/2023 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale (relazione progettuale) le **specifiche tecniche** di base del prodotto e/o servizio e delle **condizioni contrattuali** da rispettare nell'esecuzione del contratto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Visto quanto previsto ai sensi dell'art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 e qualora la prestazione ricada nelle categorie di affidamenti oggetto dei criteri ambientali minimi, è possibile derogare agli stessi nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del RUP.

2.3.3. Indagini di mercato (allegato II.1 d.lgs. 36/2023)

L'indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei **potenziali affidatari** in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante (per lavori infra 150.000 euro nell'individuazione dei potenziali affidatari, il RUP, se non svolge l'indagine con operatori economici in possesso dell'attestato SOA, deve comunque verificare, prima della richiesta di preventivo, il rispetto

da parte degli operatori economici dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000")

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'indagine di mercato si può espletare, ad esempio, nelle seguenti e alternative modalità operative (v. scheda a pag. 17):

- **consultazione dell'elenco telematico provinciale** (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015) <https://www.banditoadige.it/> - "Consultazione elenco telematico OE",
- **consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;**
- **consultazione dell'indirizzario provinciale;**
- **svolgimento di un'indagine di mercato telematica** sul portale SICP <https://www.banditoadige.it> volta alla raccolta di manifestazione di interesse e di preventivi (vedi [Manuale_Indagine_di_mercato_CDC.pdf \(banditoadige.it\)](#))
 - pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con ricezione direttamente dei preventivi da parte degli operatori economici.
NB: Per usufruire dell'esonero di cui all'art. 32 Lp 16/15 gli operatori devono essere iscritti all'elenco telematico (*non solo indirizzario!*)
 - invito tramite portale a presentare un preventivo a operatori economici individuati in altro modo rispetto all'avviso.
- **svolgimento di un'indagine di mercato "off-line" attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato:** la SA pubblicherà in autonomia l'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" oppure sotto la sezione avvisi speciali del portale SICP. Anche con questo procedimento è possibile rivolgersi al mercato per chiedere una manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato oppure direttamente dei preventivi;

I modelli "Avviso indagine di mercato", "Manifestazione di interesse" e "Richiesta di preventivo/proposta" sono a disposizione sul sito ACP sotto il link:

<https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp>

Publicità degli esiti dell'indagine di mercato: ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.1 al d.lgs. 36/2023 se l'indagine di mercato eseguita in una delle due modalità sopra descritte non porta ad un successivo affidamento sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati. L'utilizzo del modulo di decisione di affidamento come predisposto da ACP, contenendo al suo interno l'indicazione del risultato dell'indagine di mercato, assolve gli obblighi di pubblicità previsti.

Il modello è a disposizione sul sito ACP: "*Publicazione esito indagine*" sotto il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente.

La pubblicità legata all'esito di un'indagine di mercato non deserta può essere data attraverso la pubblicazione della determina di affidamento

Per affidamenti diretti è necessario prevedere un tempo di pubblicità del predetto avviso di indagine di mercato congruo e proporzionato in ragione della rilevanza dell'affidamento.

- **altro** (es: ricerche su internet).

2.3.4. Richiesta di preventivi

Incombe al RUP l'onere di verificare se il prezzo concordato risulti congruo e di darne atto, anche se solo in forma semplificata, nella "decisione di affidamento". Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, si suggerisce di procedere alla consultazione di più operatori economici, idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di preventivi agli operatori economici individuati.

Con riferimento alla richiamata idoneità degli operatori economici allo svolgimento della commessa, si intende oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023, anche l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività principale/i inerenti all'oggetto della commessa ovvero idoneo albo professionale. Si ricorda che la giurisprudenza è incline a riconoscere la qualifica di operatori economici anche a soggetti non per forza iscritti alla camera di commercio come ad esempio i lavoratori autonomi, ciò in ragione del principio di proporzionalità come affermato dall'art. 100, comma 2 del d.lgs. 36/2023. Per gli affidamenti di lavori, deve essere inoltre verificato il possesso dell'attestato SOA o dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 36/2023 e art. 26 LP 16/2015 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro oltre IVA per servizi e forniture e 150.000 euro oltre IVA per lavori, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Premesso quanto sopra per gli affidamenti diretti il **confronto tra preventivi** rappresenta comunque una **"best practice"** utile al RUP per verificare la **congruità del prezzo**, purché non comporti un aggravamento della procedura a discapito da quanto previsto dall'art. 17, comma 3 d.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.3 ivi richiamato.

Qualora arrivino alla stazione appaltante **due o più preventivi (che possono evidenziare aspetti non solo di natura economica)**, questa procederà alla **valutazione comparativa degli stessi**. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento indicato è il prezzo, la medesima prenderà in considerazione il criterio del solo prezzo più basso.

Qualora venga richiesto o arrivi solo **un unico preventivo** alla stazione appaltante, si ricorda che incombe su questa l'onere di attestare la congruità del prezzo per non incorrere nel rischio ~~questa~~ che l'assenza di un paragone tra preventivi implichi da un lato l'appiattimento su proposte delle aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato.

Per garantire in questi casi, comunque, la congruità del prezzo offerto (v. sez. 2.3.1.), la stazione appaltante potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

2.3.5. Nel caso di appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021) e per appalti riservati:

Ai sensi dell'art. 47, comma 7 della Legge n. 108/2021 "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

In tal caso dovrà essere prevista nella documentazione per la procedura di affidamento la relativa motivazione nei seguenti casi:

- **per escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021 (criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne)**

oppure

- **per stabilire una quota ridotta pari al** _____ %, dell'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, **delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

oppure indicare

- che trova applicazione l'art. 47, comma 4, di conseguenza **l'affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

2.3.6. Revisione prezzi e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.**

Il legislatore ha disposto l'obbligo di inserimento senza prevedere eccezione alcuna. Per colmare la lacuna soccorrono, sul piano interpretativo, non soltanto i contributi dottrinali e giurisprudenziali, ma anche il parere MIMS n. 1209 del 24 febbraio 2022 riferito ad una medesima disposizione antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice, alla quale si intende uniformarsi per ragioni di coerenza sistematica.

In base al predetto parere è corretto non applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione immediata.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023, invece, le stazioni appaltanti favoriscono **(facoltativo!)** l'inserimento nel contratto di clausole **di rinegoziazione**, dandone pubblicità nell'avviso, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Con tale istituto, il nuovo Codice, introduce nel diritto dei contratti pubblici il concetto di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni dell'appalto, sulla scorta dei principi civilistici di equilibrio contrattuale e riconduzione ad equità, sempre che la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio economico. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento senza alterarne la sostanza economica.

2.3.7 Anticipazione del prezzo

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023.

La misura dell'anticipazione è pari al 20 % e può essere portato al 30% con adeguata giustificazione.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 le prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

2.3.8 Subappalto

Le stazioni appaltanti possono scegliere, previa adeguata motivazione, quali prestazioni oggetto del contratto sono, ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. 36/2023, da eseguire a cura dell'affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, dando indicazione nella documentazione dell'affidamento diretto. Inoltre potranno stabilire le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni (principale /secondarie, prevalente e scorporata/e).

2.4. Prenotazione di spesa

Con riguardo all'impegno/prenotazione/blocco contabile si rinvia alle singole disposizioni interne delle stazioni appaltanti.

Per quanto attiene l'amministrazione provinciale, con riferimento all'impegno di spesa, si evidenzia quanto segue:

- procedere con l'inserimento dell'atto gestionale nel sistema contabile (il c.d. "blocco fondi") per l'importo di aggiudicazione;
- trasmettere il decreto di impegno al competente ufficio della Ripartizione Finanze che, a seguito del controllo dell'atto, procederà alla registrazione dello stesso. Si rammenta che il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo dopo la registrazione. Per le istruzioni tecniche si fa rinvio al manuale SAP 02 - FAC - Manuale completo Fondi Accantonati pubblicato in Intranet/SAPDOC."

3. Affidamento

3.1. Estrazione del CIG

Il RUP con le credenziali SPID richiede il CIG solo successivamente alla conferma dell'affidamento a Portale.

Il Codice Identificativo di Gara viene rilasciato SUCCESSIVAMENTE alla conferma dell'appalto. L'inserimento del CIG avviene solo nella lettera di incarico ed eventuali atti successivi, come confermato da ANAC.

Affidamenti sotto i 5.000.00 euro: disciplina derogatoria

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024, non è più rilasciato lo SmartCIG.

Per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro**, è stata prevista la seguente alternativa temporanea: fino al **30 settembre 2024** è possibile acquisire il **CIG** utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla **Piattaforma contratti pubblici (PCP)**, oppure utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate.

Sul punto vedasi il Comunicato del Presidente dell'Anac dd. 10.01.2024 ([Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro - www.anticorruzione.it](#))

Si precisa che se l'affidamento diretto (sotto i 5.000,00 euro) viene gestito in forma non digitale, ossia il CIG viene estratto dalla piattaforma PCP e non da Bandi Alto Adige (piattaforma di approvvigionamento digitale certificata), la procedura non deve essere caricata anche a Portale.

Resta onere della stazione appaltante provvedere agli obblighi di trasparenza necessari.

Schede Anac:

Si fa presente, che in ogni caso qualora venga utilizzata l'anzidetta alternativa per la richiesta del CIG, dovranno essere compilate direttamente nella PCP le schede individuate da ANAC, come la **AD5** per l'affidamento e la **CO2** al termine dell'esecuzione del contratto, che forniscono le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità della procedura.

- La scheda AD5 richiede dati quali importo, descrizione dell'affidamento, oggetto principale del contratto, contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, categoria prevalente, localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario.
- La CO2 richiede informazioni sulla data di inizio e fine esecuzione, nonché l'importo delle somme liquidate.

La piattaforma SICP non consentirà la compilazione delle anzidette Schede, per le quali è stato prelevato il CIG da applicativo PCP.

Spese giornaliere (spese minute):

Per le spese giornaliere **inferiori a 1.500 euro**, non è richiesto il CIG per la tracciabilità. Se tali spese sono qualificate come spese economiche, possono essere gestite dall'economista, utilizzando il fondo cassa, senza la necessità di utilizzare piattaforme certificate o l'interfaccia web.

La gestione delle spese economiche, secondo giurisprudenza contabile ormai consolidata, costituisce una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea

di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.

Le **spese economiche** devono essere **dettagliatamente elencate in un regolamento interno delle stazioni appaltanti**, riguardanti beni e servizi di non rilevante entità **necessari per sopperire a esigenze impreviste e imprevedibili**, relative agli scopi istituzionali dell'Ente.

3.2. Decisione di affidamento (art. 17 d.lgs. 36/2023)

L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la decisione di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lgs. 36/2023) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante e contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la misura della garanzia definitiva (se dovuta), eventuali indicazioni sul subappalto, la clausola di revisione prezzi, l'anticipazione del prezzo;
- ev. indicazioni in merito a affidamenti diretti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021);
- l'affidatario;
- le ragioni della scelta dell'affidatario e l'indicazione degli operatori consultati nella fase di indagine di mercato;
- eventuale impegno di spesa.

Costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023 e indicazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 d.lgs. 36/2023

Gli obblighi di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e il contratto collettivo applicabile trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- lavori;
- servizi (ad esclusione di quelli intellettuali);
- forniture con posa.

I costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Per i lavori i costi della manodopera possono essere calcolati utilizzando le stime dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie di opere generali e specializzate, approvate annualmente dalla Giunta provinciale (v. da ultimo deliberazione n. 546 di data 27 giugno 2023). Mentre per i servizi e le forniture il calcolo dei costi della manodopera è effettuato a cura della stazione appaltante.

Inoltre, le stazioni appaltanti indicano, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

La richiesta e verifica del CCNL e del contratto territoriale applicato dall'affidatario, nonché la verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 36/2023 e degli oneri interni aziendali viene svolta dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto (art. 27, comma 4-bis LP 16/2015).

A seguito della presentazione, da parte del solo affidatario, della dichiarazione sul contratto collettivo applicato, possono presentarsi tre scenari:

- a) l'aggiudicatario applica il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante, è possibile stipulare il contratto;
- b) l'aggiudicatario applica al personale un diverso contratto e si impegna "*ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata*" (art. 11, comma 4, d.lgs n. 36/2023);
- c) l'aggiudicatario indica un diverso contratto collettivo e rende una "*dichiarazione di equivalenza delle tutele*", che viene verificata dalla stazione appaltante secondo la disciplina delle offerte anomale (art. 11, comma 4, d.lgs n. 36/2023), utilizzando le modalità indicate nel par. 7 "*Oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento/Utilizzo di un diverso CCNL*" della Nota illustrativa del Bando-tipo ANAC n. 1/2023.

In relazione alla modulistica riguardante gli affidamenti diretti (inferiori a 140.000 euro per forniture e servizi e 150.000 euro per lavori), si sottolinea che essa è strutturata in conformità con l'interpretazione che stabilisce l'obbligo, sia per l'ente appaltante che per l'operatore economico di indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) nazionale e territoriale vigente più rappresentativo, nonché i costi della manodopera (ad eccezione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera).

Con parere n. 2338 dd. 26.02.2024 il MIT ha stabilito che anche per gli affidamenti diretti vige l'obbligo di individuare il contratto collettivo nella documentazione elaborata dalla stazione appaltante.

A livello telematico, in fase di caricamento dell'affidamento, si specifica che nella voce "CNEL" è da inserire il codice del contratto collettivo o 0 (zero) per appalti esclusi dall'obbligo.

Per maggiori dettagli, si veda la comunicazione ACP specifica dd. 30.10.2023 *"Individuazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali più diffusamente applicati da indicare nei bandi di gara e negli inviti ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 27 c. 4/bis della L.P. n. 16/2015"* disponibile nella sezione <https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp>.

3.3. Verifica dei requisiti di partecipazione

Nelle procedure di affidamenti fino a 140.000 per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori euro effettuate con l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui all'art. 32 comma 1 l.p. 16/2015 **con operatori economici iscritti all'elenco telematico** di cui all'art. 27 LP 16/2015, le **stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94 e 100 d.lgs. 36/2023**.

L'operatore economico è obbligato a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti così come proposte negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto. È inoltre obbligo dell'operatore economico, in caso di richiesta da parte della SA, autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del FVOE 2.0 per poter accedere a tale sistema per un eventuale controllo dei requisiti in caso di fondato dubbio.

Per gli operatori **non iscritti all'elenco telematico** la SA dovrà procedere al controllo completo dei requisiti tramite l'utilizzo dell'FVOE 2.0 prima della stipula.

Fascicolo virtuale degli operatori economici: per le indicazioni operative consultare il sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

In caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è necessario verificare che l'affidatario risulti iscritto, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Una volta accertato dalla stazione appaltante o dalla Agenzia per i contratti pubblici il mancato possesso dei requisiti, si dovrà procedere alla **risoluzione del contratto**.

3.4. Stipula del contratto

Per gli affidamenti in oggetto si indica di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza (art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023).

Sul punto si evidenzia che la lettera di incarico dovrà contenere il CIG ed indicare oppure richiamare l'indicazione della documentazione tecnica semplificata, delle clausole contrattuali di esecuzione (p.es. modalità e tempistiche) e dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico (p.es. cose fornite o servizi prestati, nonché il prezzo).

Le stazioni appaltanti devono assolvere ad ogni obbligo di trasparenza e pubblicità (v. sez. 1.3.).

Per procedure il cui importo dell'affidamento sia stimato tra 40.000 euro (al netto di IVA) e 140.000 (SF)/150.000 (L) euro (al netto di IVA) prima della stipula del contratto la stazione appaltante chiede la costituzione della garanzia definitiva nella misura fissata nella decisione di affidamento.

Per affidamenti diretti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

Per quanto attiene l'apposizione del bollo si rimanda all'art. 18, comma 10 del d.lgs. 36/2023 secondo cui: *“Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”*

Si riporta di seguito tabella ivi richiamata (allegato I.4):

Tabella A

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Vedi news ACP dd. 08/09/2023: https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/news.asp?news_action=4&news_article_id=678218

4. Esecuzione

4.1. Gestione della contabilità per servizi e forniture

Con riguardo alla cd. contabilità semplificata per gli appalti di servizi e forniture, pur non essendo stata prevista nell'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 l'identica formulazione dei lavori *“per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”*, va ad ogni modo rilevato che ai sensi del successivo art. 26 comma 2 per gli appalti di servizi e forniture è previsto che: *“La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti”*, previsione questa che risulta consentire di procedere in termini appunto semplificati in ragione della rispettiva modalità operativa della Stazione appaltante.

5. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi

Nr. Progr.	Attività		Responsabile
FASE PREPARATORIA			
1.	Nomina del RUP	<input type="checkbox"/>	Dirigente competente
2.	Compilazione relazione progettuale semplificata	<input type="checkbox"/>	RUP o progettista
3.	Verifiche preliminari ("spending review", CAM e convenzioni)	<input type="checkbox"/>	RUP
4.	Fase di selezione dell'affidatario: indagine di mercato/richesta preventivi pubblicazione ev esito indagine deserta	<input type="checkbox"/>	RUP
5.	(se del caso) prenotazione di spesa in ragione della disciplina interna di ciascuna stazione appaltante	<input type="checkbox"/>	RUP
AFFIDAMENTO E CONTRATTO <i>(L'iter indicato in tabella è pensato per gli uffici dell'amministrazione provinciale; le altre amministrazioni, come ad esempio i comuni o gli enti che necessitano di un'autorizzazione con organo collegiale, possono sviluppare un percorso adatto alle loro specifiche esigenze)</i>			
6.	Decisione interna e comunicazione del dirigente al RUP relativamente alla scelta dell'OE per il successivo caricamento a portale		Dirigente competente/ RUP
7.	Espletamento della procedura a portale da parte del RUP (la procedura può essere impostata dal buyer, ma l'"aggiudicazione", il conferma appalto e l'acquisizione del CIG devono essere fatti dal RUP; per l'affidamento diretto non è AL MOMENTO possibile a portale nominare un RP fase di affidamento): richiesta caricamento offerta, eventuale dichiarazione sul possesso requisiti di partecipazione (Allegato A1, parte I ed eventualmente parte II), "Aggiudicazione" Conferma appalto con creazione ID procedura Acquisizione del CIG da parte del RUP E CONTESTUALMENTE (MEDESIMO GIORNO) - sottoscrizione decisione di affidamento, comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta , CON CIG con i dati dell'OE a cui si vuole affidare la commessa, l'importo e le motivazioni inoltre decreto di impegno di spesa con CIG	<input type="checkbox"/>	RUP (caricamento a portale ed "aggiudicazione") /dirigente competente (sottoscrizione decisione di affidamento)
8.	Adempimenti pre-stipula del contratto: dichiarazione possesso dei requisiti se non già presentata al punto 7, richiesta garanzia definitiva per affidamenti diretti superiori a 40.000 euro, sottoscrizione lettera d'incarico con indicazione del CIG dopo registrazione impegno di spesa.	<input type="checkbox"/>	RUP/ Dirigente competente
9.	Pubblicazione della decisione di affidamento con CIG, comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta , sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" o anche nell'esito del portale	<input type="checkbox"/>	RUP/ responsabile trasparenza
10.	Verifica dei requisiti in caso di fondato dubbio con richiesta di profilazione tramite FVOE 2.0.	<input type="checkbox"/>	Addetto/a a tale funzione o RUP

6. Definizioni

CONVENZIONI QUADRO: L'Agenzia per contratti pubblici (ACP) può concludere accordi quadro che stabiliscono le condizioni (in particolare prezzi e quantità) relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni per acquisti di beni e servizi. Attraverso l'attuazione di un'unica gara complessiva che porta alla conclusione di una convenzione quadro, si soddisfa l'esigenza di accorpere gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo (ad esempio: beni di cancelleria, strumenti informatici, arredi, ecc.).

MEPAB: Il "Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano" è stato istituito dall'ACP ed è uno strumento che semplifica gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario da svolgersi mediante procedure telematiche. È un mercato digitale dove le stazioni appaltanti, consultando il catalogo delle offerte possono emettere ordini d'acquisto (ODA) o pubblicare richieste di offerta (RDO). Per accedere ai moduli Mercato elettronico e catalogo la stazione appaltante utilizza il Portale SICP ed effettua la ricerca mediante un confronto tra i prodotti degli operatori economici qualificati, individua il bene desiderato e procede con l'acquisto. Prevala sul MEPA statale. Con Decreto n. 13 del 12.05.2015 dell'ACP è stata autorizzata la pubblicazione del primo bando di abilitazione al MEPAB - categoria merceologica "Carta, cancelleria e materiale per ufficio".

MEPA: Il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (statale) è un mercato digitale gestito da CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di importi sotto soglia comunitaria. Le Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema.

ODA: Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

RDO: Attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), invece, l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, così come definito all'art. 25 del d.lgs. 36/2023, è un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure d'appalto e concessione di cui all'articolo 21, comma 1 d.lgs. 36/2023. Esso nella realtà altoatesina è rinvenibile all'indirizzo internet <http://www.bandialtoadige.it> (cd. Portale).

"SPENDIG REVIEW"

La l.p. 1/2002, art. 21-ter contiene misure di contenimento della spesa degli acquisti pubblici e prevede che gli acquisti debbano avvenire tramite adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), svolgendo la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in caso di mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale, ovvero mediante procedure non telematiche, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza.

"BENCHMARKING": Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni-quadro stipulate e pubblicate da ACP sul suo portale e delle convenzioni-quadro di Consip. Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le convenzioni quadro.

A livello statale le convenzioni oggetto di "benchmark", per le quali si utilizzeranno precisi parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC. Tutte le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare questi prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi. I prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP sono reperibili sul SICP della Provincia Autonoma di Bolzano.

7. Riferimenti normativi

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici “:

- **art. 1 comma 2:** *“Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.”*
- **art. 5 comma 5:** *“I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica*
- **art. 58, comma 1:** *„per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000,00 euro“.*

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici” - cd. “spending review” provinciale:

- **art. 21-ter:**
 1. *“Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.*
 2. *Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.*
 3. *Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.*
 4. *Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.*
 5. *L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”*

Nei casi non contemplati nell’articolo sopracitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme dello spending review statale.”

**Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”
Vedi articoli: 17, 18, 48, 49, 50**

Linea guida della Giunta Provinciale n. 4: “Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.”

PARTE SECONDA - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

1. Moduli e formulari – Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)

La seguente documentazione è disponibile presso il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture

- Vademecum
- Linea guida della Giunta Provinciale n. 4: “Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.”
- Avviso indagine di mercato
- Manifestazione d'interesse
- Pubblicazione esito indagine
- Richiesta di preventivo/proposta
- Riscontro richiesta di preventivo
- Decisione di affidamento
- Lettera d'incarico
- Allegato A1 Parte I
- Allegato A1 Parte II


2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT.

Vedi i seguenti documenti:

- Manuale Adesione Convenzione
- MEPAB: Manuale Ordine diretto e R.d.O.

Schema grafico per affidamenti diretti



Metodi alternativi dello svolgimento dell'indagine di mercato

